

N. TAR	2015 – 033
N. PROTOCOLLO	65517 DEL 5.6.2015
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 5.6.2015 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 della Commissione che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, **a decorrere dal 6 giugno 2015, l'accettazione dell'impegno** di cui alla decisione 2013/707/UE **è revocata per le seguenti società** :

- "CSI Solar Power (Cina) Inc.", "Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.", "Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.", e "CSI Cells Co. Ltd" (codice addizionale TARIC B805);
- "ET Solar Industry Limited" e "ET Energy Co. Ltd." (codice addizionale TARIC B819);
- "Renesola Zhejiang Ltd" e "Renesola Jiangsu Ltd" (codice addizionale TARIC B921).

Per conseguenza della suddetta revoca, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (6 giugno 2015), il dazio antidumping definitivo istituito dall'art. 1 del reg.to di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'art. 1 del reg.to di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in oggetto fabbricato dalle su elencate ditte.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2015/866 nonché al relativo allegato riportante l'elenco dei produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno - a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione - non è interessata dalla revoca in parola.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93"